



ALLEGATO all'atto
Reg. il **7 LUG. 2022**
n° **2415** Serie 3
IL DIRETTORE

L'ADDETTO
Felician

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ #MAI DIRE MAI - #NIKOLI REČI NIKOLI APS”

TITOLO I: Definizioni e finalità

Art. 1. – È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS) “#MAI DIRE MAI - #NIKOLI REČI NIKOLI Aps” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Trieste.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione ai soci, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si qualifica quale associazione di promozione sociale avvalendosi prevalentemente dei soci nel perseguimento degli scopi dichiarati dal presente statuto, valorizzando il loro impegno volontario, attraverso principi di democraticità interna, di elettività e gratuità delle cariche associative.

Art. 2. – L'Associazione nasce informalmente dall'esperienza di partecipazione attiva dei giovani volontari all'interno di Arci Servizio Civile Aps del Friuli Venezia Giulia. Ad oggi è l'insieme di giovani operanti in progetti di servizio civile in corso, di giovani che hanno svolto attività in qualità di ex obiettori o ex volontari, di giovani che collaborano attivamente in varie iniziative, e costituisce un soggetto unico radicato fortemente su tutto il territorio regionale.

Sono finalità dell'Associazione:

- favorire la creazione di nuovi spazi di espressione giovanile, promuovendo il confronto delle idee e la manifestazione dei talenti individuali e collettivi;
- offrire momenti di riflessione culturale e di dibattito, legati alla storia del territorio e alla sua promozione ambientale e di comunità;
- garantire ai giovani delle nuove esperienze di formazione come cittadini, fondando nuovi legami nella società e creando un linguaggio in grado di parlare al mondo;
- promuovere il diritto alla cittadinanza e alla partecipazione giovanile, con l'intento di sviluppare attività che si adoperano per il benessere sociale e sviluppare temi come l'interculturalità, i diritti civili e le cooperazioni.

Art. 3. - L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale definite dal CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. In particolare, l'Associazione si propone di organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasioni di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione.
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, rivolte esclusivamente, o in maniera prevalente ai propri associati;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse ai sensi dell'art.6 del CTS purchè strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

Può gestire strutture, proprie o di terzi, dove promuovere luoghi d'incontro per contribuire allo sviluppo culturale e civile, per favorire la conoscenza reciproca, e prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza, ricercando la più ampia collaborazione con il tessuto associativo presente sul territorio; partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociale ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o

meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

Art. 4. – L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

TITOLO II: I Soci

Art. 5. – Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6. – E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

Art. 7. – I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Art. 8. – Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9. – La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

- espulsione o radiazione.

Art. 10. - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- si rendano morosi del versamento del pagamento della quota sociale;
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione si può ricorrere entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci mediante comunicazione scritta. Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11. - Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima convocazione utile del Consiglio Direttivo.

TITOLO III: Patrimonio sociale e rendicontazione

Art. 12. - Il patrimonio sociale dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13. - L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi pubblici e privati;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- Altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità dell'Associazione.

Art. 14. - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 15. - Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a

disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

TITOLO IV: Organismi dell'Associazione

Art. 16. - Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato)

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17. - Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporre in bacheca o da inviare ai soci tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Art. 18. - L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 19. - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega. Ciascun socio dell'Assemblea può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Art. 20. - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dai soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

Art. 21. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le deliberazioni Assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale o sul sito internet o inviati, ove opportuno, agli associati via email durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22. - L'Assemblea generale dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei Sindaci revisori o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento

economico-programmatico;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modificazioni dello statuto;

g) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori Assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Di norma le votazioni sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. Per i temi afferenti lettere f), g), h) servono le quote indicate al precedente art. 20 dello Statuto.

Art. 23. – Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, ordinaria e straordinaria, previsto dall'art. 26 del CTS, e dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Art. 24. – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Art. 25. – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale, secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 26. - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato, se in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 27. - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo dodici mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 28. - Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro e ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a

disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 29. - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V: Norme di scioglimento

Art. 30. - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n.662., e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

TITOLO VI: Disposizioni finali

Art. 31. - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanti applicabili, le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.